



Comune di Triggiano

Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25/C DEL 10/03/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci** del mese di **Marzo**, alle ore **11:00**, tramite collegamento da remoto in base alle norme stabilite con il vigente regolamento approvato con deliberazione del C.P. (con i poteri del Consiglio comunale) n. 9/C del 17 maggio 2024,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott.ssa Giuseppina Ferri

nominata per la provvisoria gestione del Comune di Triggiano con decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 2024, assistita dal Segretario Generale Dr. Giambattista Rubino, con i poteri del Consiglio Comunale ha approvato la seguente deliberazione:

Premesso,

Ø che l'art. 52 del D.lgs. 446/97 dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;

Ø che il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) conferma, all'art. 149, che *"...La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ..."*;

Ø l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*.

Visti,

- l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 219 rubricato "**Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente**", di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in particolare:

ü il comma 1, lett. e) che introduce:

- o l'art. 6 – bis (**Principio del contraddittorio**) che stabilisce che tutti i provvedimenti in materia di tributi che incidono sfavorevolmente nella sfera giuridica del destinatario, esclusi gli atti privi di contenuto provvedimentale nonché, in linea di principio, gli atti di mera liquidazione e quindi i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, devono essere preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente;

ü il comma 1, lett. m) che introduce:

- o l'art. 10 – quater (**Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**) che prevede le fattispecie di manifesta illegittimità in cui l'Amministrazione procede all'annullamento in tutto o in parte degli atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, salvo nel caso in cui sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole ovvero, in caso di atti definitivi, siano decorsi più di tre mesi dall'intervenuta definitività per mancata impugnazione;
- o l'art. 10 – quinquies (**Esercizio del potere di autotutela facoltativa**) che prevede che a fuori dei casi di cui all'art. 10 – quater sopra richiamato, l'Amministrazione può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione;
- o l'art. 1 del D.lgs 30 dicembre 2023, n. 220 rubricato "**Disposizioni in materia di contenzioso tributario**", che all'art. 2, comma 3, ha espressamente abrogato, dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, l'art. 17 bis del D.lgs n. 546/1992 che disciplinava l'istituto del reclamo – mediazione;
- il DM 14 aprile 2023 rubricato "**Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore**" che aggiorna l'ammontare delle spese di notifica ripetibili nei confronti del destinatario;

Ritenuto necessario:

- recepire le predette disposizioni normative che hanno modificato lo Statuto del Contribuente;
- disciplinare con il "**Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate**" del Comune di Triggiano le materie che in parte sono disciplinate dal "*Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela*" (Approvato con Delibera CC. N° 54 del 27/11/98) in parte dal "*Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi Art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 e ss.mm.ii*" (Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27/03/2018);

- adottare il **“Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate”** suddiviso per tre titoli e ventisette articoli in venti pagine illustrate nell'indice di seguito specificato: Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e Finalità del Regolamento, Art. 2 - Definizione delle entrate, Art. 3 - Regolamentazione delle entrate, Art. 4 - Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe, Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, TITOLO II GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE, Art. 6 - Forme di gestione delle entrate, Art. 7 - Soggetti Responsabili della gestione, Art. 8 - Soggetti Responsabili delle entrate non tributarie, Art. 9 - Modalità di accertamento delle entrate non tributarie, Art. 10 - Attività di verifica e controllo, Art. 11 - Rapporti con i cittadini, Art. 12 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria, Art. 13 – Autotutela, Art. 14 - Tutela Giudiziaria, Art. 15 - Sanzioni ed Interessi, TITOLO III, RISCOSSIONE VOLONTARIA E COATTIVA, Art. 16 - Modalità di pagamento, Art. 17 - Dilazioni di pagamento , Art. 18 - Riscossione coattiva, Art. 19 – Procedure e costi della riscossione coattiva, Art. 20 - Importi minimi, Art. 21 - Sgravi e rimborsi, Art. 22 - Accertamento con adesione, Art. 23 - Compensazione tra crediti e debiti tributari e di altra natura, Art. 24 – Principio del contraddittorio preventivo, Art. 25 – Ravvedimento operoso, Art. 26 – Interpello, Art. 27 – Disposizioni finali.

Preso atto che il Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate è allegato al presente atto deliberativo e ne costituisce parte integrante.

DELIBERA

- 1) **DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, il **“Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate”** nel testo che risulta dall'Allegato A), parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **DI ABROGARE** il previgente “Regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni in materia di tributi comunali, nonché norme per l'annullamento degli atti in via di autotutela” approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 27/11/98, nonché il “Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio del ravvedimento in materia di tributi” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 marzo 2018 n. 9;
- 3) **DI DARE ATTO** che, per quanto non disciplinato dal Regolamento, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge;
- 4) **DI PRENDERE ATTO** che dalle previsioni contenute nel presente provvedimento non derivano direttamente effetti contabili in termini di maggiori impegni di spesa o diminuzioni di entrata;
- 5) **DI DISPORRE** che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 69/2009;
- 6) **DI DARE ATTO** che il provvedimento in oggetto soggiace al termine di cui all'art. 66 dello Statuto e fermo restando l'invio al MEF per la sua pubblicazione nel Portale del federalismo fiscale di dare mandato al Servizio di Segreteria di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato **“Regolamento Generale per la disciplina delle Entrate”** del Comune di Triggiano contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Giuseppina Ferri
(Firma apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)

La presente deliberazione è firmata digitalmente dal Commissario e dall'Ufficiale verbalizzante ed è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 10/03/2025 e vi resterà per 15gg, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva nella medesima data di pubblicazione all'albo pretorio informatico, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giambattista Rubino
(Firma apposta digitalmente)